

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BRIENZA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 1996

Modifiche al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, in tema
di esami di maturità

ONOREVOLI SENATORI. - La Costituzione, all'articolo 33, quinto comma, ha sempre richiesto un esame a compimento dei cicli di studio. Tra questi esami assume particolare rilievo quello di maturità che costituisce conclusivamente il momento più significativo della vita dello studente.

Da un lato esso attesta l'avvenuta preparazione in base alla frequenza di un ciclo di studi secondari, dall'altro è dichiarativo di una conseguita «idoneità» a proseguire gli studi a livello universitario.

L'esame di maturità è stato disciplinato, da ultimo, con decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, il quale, all'articolo 1, espressamente stabiliva che le modalità stabilite negli articoli successivi si dovevano intendere valide, in via sperimentale, fino al 30 settembre 1970. Successive leggi hanno prorogato tale validità a tempi indeterminati.

Gli oltre ventisette anni trascorsi dalla data di emanazione del decreto dimostrano la vetustà in alcuni punti fondamentali.

Si tratta, pertanto, oggi di adeguare l'esame di maturità all'esperienza nel frattempo maturata, attraverso un aggiornamento che lo renda funzionale alle esigenze che si devono soddisfare.

Il segno legislativo di «provvisorietà» è peraltro sottolineato dai risultati inadeguati ed inefficaci che l'attuale normativa ha prodotto, sostituendo al precedente indirizzo fortemente selettivo l'ormai consolidata prassi della maturità indiscriminata e generalizzata, e quindi dequalificata.

Il primo punto è quello relativo alle materie d'esame: è del tutto illogico e irrazionale svolgere l'esame solo su alcune materie, oltretutto indicate, a guisa di «estrazione di lotteria», solo all'ultimo momento.

Senza voler ritornare all'antico sistema, che prevedeva che gli esami si svolgessero su tutte le materie dell'ultimo triennio, sembra necessario e coerente stabilire che l'esame si svolga su tutte le materie dell'ultimo anno di corso.

Per quanto concerne le commissioni, qualcuno ha adombrato la possibilità che come componente esterno sia nominato solo il presidente.

Anche qui ragioni di prudenza e di equilibrio vogliono che i componenti esterni siano tre, tra cui il presidente. Gli altri componenti, interni, assicureranno un'adeguata presenza di docenti che hanno seguito lo studente durante il suo *excursus* scolastico. La commissione, così organizzata, garantisce da un lato i candidati interni e, dall'altro, gli esterni e quelli della scuola non statale aggregati alle commissioni statali, evitando, come per il passato, atteggiamenti sperequativi o di «parte».

Per vari motivi, compresa la necessità di procurare un avvicendamento di docenti che sono chiamati a far parte delle commissioni (il che ci si augura potrà far cessare il deprecato fenomeno delle rinunce di massa), sembra opportuno che l'indicazione delle materie per cui saranno nominati i docenti esterni sarà data entro un congruo termine dal Ministro della pubblica istruzione.

Non si crea così un'altra lotteria, perchè gli studenti dovranno prepararsi su tutte le materie e sarà del tutto indifferente che l'esaminatore sia un esterno o un interno.

Per una migliore garanzia nella scelta dei presidenti è prevista la formazione di un apposito albo a cui vengono iscritti coloro che, avendone i requisiti, ne facciano richiesta.

Per ragioni di funzionalità si stabilisce che gli esami abbiano inizio inderogabilmente entro il primo giorno ferialo della settimana

successiva al termine delle lezioni e finiscano entro il termine determinato in base a parametri fissati dal Ministro della pubblica istruzione con propria ordinanza.

A maggior impegno, conseguentemente, va corrisposto un compenso adeguato.

Alla copertura finanziaria si farà fronte con le attuali previsioni di fondi iscritti ai competenti capitoli di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1996 e per i corrispondenti capitoli degli esercizi futuri.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Prove d'esame)

1. Il colloquio relativo all'esame di maturità di cui all'articolo 6 del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, si svolge su tutte le materie di insegnamento dell'ultimo anno di corso. Sono abrogati il primo e il secondo comma del citato articolo 6 del medesimo decreto-legge n. 9 del 1969.

Art. 2.

(Commissioni giudicatrici)

1. A modifica del primo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, le commissioni giudicatrici degli esami di Stato sono nominate dal Ministro della pubblica istruzione e sono composte dal presidente e da un numero di componenti corrispondenti alle materie di insegnamento dell'ultimo anno.

2. Il presidente e due componenti sono esterni all'istituto in cui si svolge l'esame.

3. Gli altri componenti sono i docenti delle rimanenti materie oggetto dell'esame. Entro il 10 maggio di ogni anno il Ministro della pubblica istruzione indica a quali materie appartengono i due componenti esterni di cui al comma 2.

4. Sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 9 del 1969.

5. A modifica del quinto comma del citato decreto-legge n. 9 del 1969 possono essere nominati presidenti i capi d'istituto e i docenti negli istituti di istruzione secondaria superiore, ivi compresi coloro che sono cessati dal servizio nell'ultimo triennio. Essi sono scelti da un albo in cui vengono iscritti gli interessati che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti che sa-

ranno indicati con apposito regolamento ministeriale, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Calendario delle prove)

1. Gli esami iniziano inderogabilmente il primo giorno feriale della settimana successiva al termine delle lezioni e finiscono entro il termine determinato in base a parametri fissati dal Ministro della pubblica istruzione con propria ordinanza.

Art. 4.

(Indennità di esame)

1. Ai presidenti e ai membri degli esami di maturità viene corrisposto, in aggiunta al compenso forfettario di lire 1.500.000 per la correzione degli elaborati, un compenso giornaliero di lire 300.000, se fuori sede, elevato a lire 400.000 per il presidente, e di lire 100.000 per i membri appartenenti all'istituto.

2. L'indennità di missione è limitata alle spese di viaggio.

Art. 5.

1. Rimangono in vigore le norme del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, non in contrasto con la presente legge.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. Alla copertura finanziaria si farà fronte con le attuali previsioni di fondi iscritti ai competenti capitoli di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1996 e corrispondenti capitoli degli esercizi futuri.

